

N. 00997/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2001 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2001, proposto da:
Immobiliare Porta Palio Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano
Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo stesso Avv.
Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, parte non costituita in
giudizio;

per l'annullamento,

del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio centrale per i Beni
Archeologici, Architettonici, Artistici e storici del 18.5/12.9.2000 con il
quale ha ordinato la riduzione in pristino del soffitto di una porzione
del primo piano del Palazzo Sagrmoso Hockofler in Verona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Porta Palio Srl afferma che nel corso di un restauro di un complesso immobiliare del 1600 (Palazzo Sagramoso Hockofler) veniva realizzata un'attività di sostituzione di un preesistente solaio.

In relazione a detto intervento, realizzato in assenza di un titolo abilitativo, veniva presentata un'istanza di sanatoria.

Con il provvedimento impugnato con il presente ricorso (decreto del 18.5/2.9.2000) la Soprintendenza ha ordinato la riduzione in pristino del soffitto del sopra citato palazzo.

Nel ricorso si sosteneva l'esistenza dei seguenti vizi:

1. eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato non conterrebbe l'indicazione delle ragioni che avevano indotto il Ministero a decretare la demolizione delle opere realizzate e il ripristino di quelle originarie;
2. erronea applicazione dell'art. 131 del D. Lgs. 490/1999 nella parte in cui prevede che quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta;

3. eccesso di potere in quanto il soffitto “in canniccio intonacato senza alcun fregio” a parere della ricorrente non rappresentava un elemento architettonico di rilievo.

A seguito dell'esperimento di un'istanza di accesso parte ricorrente acquisiva il parere dell'Ispettore centrale del Ministero dei Beni Culturali, parere a fondamento dell'atto impugnato.

Venivano così proposti motivi aggiunti nell'ambito dei quali si sosteneva, sempre avverso l'ordinanza di ripristino, l'esistenza del vizio di eccesso di potere con particolare riferimento a quanto contenuto nello stesso parere.

Non si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, malgrado fosse stato correttamente intimato.

Nel corso della Camera di Consiglio del 21 Febbraio 2001 questo Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato.

All'udienza del 21 Maggio 2014, udito il procuratore della parte ricorrente, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, risultando fondata sia la censura contenuta nei motivi aggiunti sia, ancora, il secondo motivo del ricorso principale.

1.1 L'acquisizione del parere dell'Ispettore Tecnico del Ministero dei Beni culturali ha permesso di evincere come detto organismo aveva ritenuto di individuare nella Soprintendenza di Verona l'autorità preposta a far pervenire “*organica proposta della sanzione da applicare ai sensi dell'art. 59 con riguardo ai singoli abusi, sanando quelli ammissibili e denunciando*

altresì all'Autorità G. le infrazioni. Quanto sopra è stato già richiesto con nota A1131 del 31/01/1995 Div. III sez. B".

1.2 Ne consegue come detto parere, che ha costituito il presupposto per l'emanazione del provvedimento di demolizione impugnato, non si esprimeva per la necessità del ripristino del precedente manufatto e per la demolizione di quello esistente, quanto al contrario prospettava la possibilità di una sanatoria, ritenendo evidentemente compatibili le opere realizzate con il vincolo storico esistente.

1.3 E' allora evidente che l'atto impugnato sia stato emesso senza alcuna valutazione né della compatibilità dei lavori eseguiti né sulla scelta della sanzione da applicare nel caso concreto e soprattutto in espresso contrasto con il parere del Ministero dei Beni Culturali.

Nell'emanazione del provvedimento di ripristino non si è tenuto conto di quanto già espresso in relazione alla compatibilità del nuovo solaio, circostanza che avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione nel ritenere sanabili le opere realizzate.

2. Non solo sussiste la contraddittorietà tra quanto contenuto nel parere sopra citato e il decreto di ripristino, ma sussiste, altresì, la violazione dell'art. 131 del D. Lgs. 490/1999 nella parte in cui detta disposizione richiede, sulla base di quanto previsto dai comma primo e quarto, che l'ordine di demolizione contenga l'indicazione di un danno e la menzione circa l'effettiva possibilità di procedere al ripristino della nuova opera.

2.1 Nulla di tutto ciò è presente nell'ordinanza impugnata che, in quanto tale, non solo non contiene alcuna menzione del danno subito dal complesso immobiliare, ma nel contempo non considera l'entità

delle opere realizzate dirette allo sostituzione di un solaio e, quindi, a garantire l'integrità del manufatto, senza incidere sulle caratteristiche essenziali dello stesso.

2.2 Nemmeno vi è menzione circa l'effettiva fattibilità di un ripristino, argomentazione che pure doveva ritenersi indispensabile in considerazione dell'abuso contestato.

Nel caso di specie, infatti, la struttura che il Ministero vorrebbe ripristinare è stata integralmente rimossa con la conseguente impossibilità della sua riparazione.

L'esistenza di dette circostanze evidenzia il venire in essere di un ulteriore profilo dell'eccesso di potere, riconducibile al difetto di istruttoria e, ciò, considerando come la specificità del manufatto, unitamente all'impossibilità di un ripristino, avrebbe dovuto essere rilevata da parte della Soprintendenza, con la conseguenza di ritenere applicabile la fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 131 del D. Lgs. 490/1999 nella parte in cui prevede in dette ipotesi l'applicazione della sanzione pecuniaria.

L'accoglimento dei motivi sopra citati, consente di assorbire le ulteriori deduzioni.

Il ricorso è, pertanto, accolto e va disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie così precisato in parte motiva e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dei Beni Culturali al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio quantificati in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)